



Segreteria del SINDACO

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

sindaco@comune.levanto.sp.it

PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it



IT10/072

ORDINANZA n. 80

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2. UTILIZZO DELLE MASCHERINE DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **luglio**

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATE:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con il quale è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
- le vigenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria in materia di gestione dell'emergenza Covid-19;
- i DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) vigenti;

ATTESO che con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 03.07.2021 è stato approvato il calendario delle manifestazioni estive relative al mese di luglio 2021;

CONSIDERATA l'attuale situazione epidemiologica che vede una ripresa dei contagi sia a livello internazionale che nazionale ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da SARS-Cov-2;

RAVVISATA pertanto la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione, adottando un provvedimento che ne prescriva l'obbligo di utilizzo in spazi ed in orari non ricompresi nelle attuali disposizioni;

RILEVATO che l'utilizzo delle mascherine appare, al momento, il sistema più idoneo a ridurre la propagazione di goccioline potenzialmente infette – cosiddetto “droplet” – soprattutto da parte di soggetti asintomatici;

RITENUTO che, a questo scopo, appare opportuno prescrivere l'utilizzo delle mascherine, anche all'aperto, negli spazi ed aree pubbliche interessate dalle manifestazioni autorizzate e per tutta la durata dell'evento;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento ai sensi delle vigenti normative, anche in considerazione dell'attuale preoccupante ripresa dei contagi;

VISTI:

- gli articoli 50 e 54 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- viste le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità Sanitaria Locale in materia di igiene e sanità;
- i provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute;
- i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono qui integralmente richiamate, **con decorrenza dalla data odierna e fino a revoca:**

- **l'utilizzo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, per tutta la durata degli eventi, anche all'aperto, negli spazi ed aree pubbliche interessate dalle manifestazioni autorizzate.**

In proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multiuso idonei a fornire un'adeguata barriera che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità o da patologie certificate incompatibili con l'uso continuativo della mascherina. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio come il distanziamento fisico e l'igiene costante ed accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

RACCOMANDA

- agli organizzatori degli eventi, che si svolgono sul territorio comunale, di attenersi scrupolosamente a quanto sopra disposto e a tutte le ulteriori misure igienico sanitarie generali e specifiche contenute nelle disposizioni impartite dalle Autorità nazionali e regionali.

DISPONE

- che i competenti organi di vigilanza effettuino i relativi controlli;
- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Levanto;
- che l'inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35 (€ da 400,00 a € 1.000,00) fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- che il presente atto sia comunicato a S.E. il Prefetto della Spezia;
- che il presente atto sia comunicato al locale Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di relativa competenza;
- che il presente atto sia trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Levanto;
- che il presente atto sia trasmesso alla Stazione Carabinieri Forestale di Deiva Marina;
- che il presente atto sia trasmesso agli organizzatori degli eventi;
- che il presente atto sia trasmesso all'Ufficio Stampa, per la dovuta comunicazione e informazione.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al T.A.R. Liguria entro 60 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza.

Levanto, 12-07-2021.



IL SINDACO
(Dott. Luca Del Bello)

